



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 93 LEGISLATURA N. IX

DE/CN/ICT    Oggetto: LR n. 14 del 23 giugno 2009 "Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti" - Art. 7, comma 1, lettera a): Criteri e modalità per la concessione dei contributi relativi alla funzionalità e l'organizzazione delle associazioni dei consumatori e utenti

0 NC

Prot. Segr. 1709

Lunedì 21 novembre 2011, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| - PAOLO PETRINI      | Vicepresidente |
| - ANTONIO CANZIAN    | Assessore      |
| - SANDRO DONATI      | Assessore      |
| - SARA GIANNINI      | Assessore      |
| - MARCO LUCHETTI     | Assessore      |
| - PIETRO MARCOLINI   | Assessore      |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore      |
| - LUIGI VIVENTI      | Assessore      |

Sono assenti:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| - GIAN MARIO SPACCA        | Presidente |
| - SERENELLA GUARNA MORODER | Assessore  |
| - LUCA MARCONI             | Assessore  |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il Vice Presidente Paolo Petrini. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Canzian Antonio.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: LR n. 14 del 23 giugno 2009 "Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti" - Art. 7, comma 1, lettera a): Criteri e modalità per la concessione dei contributi relativi alla funzionalità e l'organizzazione delle associazioni dei consumatori e utenti.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Cultura, Turismo e Commercio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTA** la proposta del dirigente del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTO** l'art. 28 dello Statuto della Regione;

**CON** la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

**DELIBERA**

- di approvare i criteri e le modalità **per la concessione dei contributi relativi alla funzionalità e l'organizzazione delle associazioni dei consumatori e utenti**, (allegato 1), di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) della L.R. n. 14/09, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di incaricare il Dirigente della P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche Giovanili e Sport, quale struttura regionale competente, a predisporre la relativa modulistica ed ogni altro atto necessario per l'attuazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione.

Il Segretario della Giunta regionale

*Elisa Moroni*

Il Presidente della Giunta regionale

*Gian Mario Spacca*

(*Paolo Petrini*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Normativa di Riferimento**

- L.R. n. 14 del 23 giugno 2009 "Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti", art. 7 - Contributi alle associazioni de consumatori – comma 1 lettera a);
- DGR. n. 2023 del 30/11/2009 – "L.R. n. 14 del 23 giugno 2009 "Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti" - Art. 7, comma 1, lettera a): Criteri e modalità per la concessione dei contributi relativi alla funzionalità e organizzazione delle associazioni dei consumatori e utenti.

**Motivazione ed esito Istruttoria**

L'art. 7 comma 1 lett. a) della L.R. 14/09 prevede la concessione di contributi, alle Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, per la funzionalità e l'organizzazione delle associazioni medesime finalizzati all'informazione, assistenza, consulenza e formazione dei cittadini consumatori utenti.

Il comma 2 del suddetto articolo stabilisce che la Giunta regionale determini i criteri e le modalità:

- per la concessione dei contributi dando priorità ad interventi di carattere unitario e coordinato;
- per la revoca dei contributi individuando i casi che comportano l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti per l'anno successivo o la sospensione dell'iscrizione al registro di cui all'art. 4 della stessa legge;
- per la rendicontazione annuale delle attività svolte dalle associazioni, al fine del monitoraggio e della conoscenza dei risultati conseguiti.

Con DGR. n. 2023 del 30/11/2009, ai sensi della citata legge, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle Associazioni dei consumatori, iscritte al registro regionale, per la funzionalità e l'organizzazione delle associazioni medesime.

Nell'applicazione dei suddetti criteri, si è riscontrata la necessità di modificare ed integrare gli stessi ed, a tale scopo questa P.F. ha predisposto la bozza di deliberazione concernente i nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi relativi alla funzionalità e organizzazione delle associazioni dei consumatori e utenti, di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) della L.R. 14/09.

Tali criteri, in data 14/11/2011 sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti (C.R.C.U.), di cui all'art. 2 della L.R. 14/09, il quale, dopo aver proposto alcune integrazioni, accolte dalla struttura regionale competente, ha espresso parere favorevole in merito, come risulta dal verbale della stessa riunione conservato agli atti di questa P.F.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale:

- l'adozione della presente proposta di deliberazione contenente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle Associazioni dei consumatori, iscritte al registro regionale, per la funzionalità e l'organizzazione delle associazioni medesime, di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) della L.R. n. 14/09, (allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di incaricare il Dirigente della P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche Giovanili e Sport, quale struttura regionale competente, a predisporre la relativa modulistica ed ogni altro atto necessario per l'attuazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione.

Il Responsabile del procedimento  
(Pietro Talarico)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO, COMMERCIO E ATTIVITÀ PROMOZIONALI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Dichiaro che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio  
(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta

(Elsa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

**LEGGE REGIONALE 23 giugno 2009, n. 14**  
**Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti**  
**Articolo 7, comma 1 lettera a)**

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALLA  
FUNZIONALITA' E ORGANIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E UTENTI**

**Art. 1**

**Richiesta contributi**

1. Le Associazioni dei consumatori, iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. 14/2009, possono fare istanza per ottenere un contributo per la funzionalità e l'organizzazione delle associazioni medesime, finalizzato all'informazione, all'assistenza, alla consulenza e alla formazione dei cittadini consumatori utenti. La domanda di contributo, sia per la sede regionale, sia per le sedi/sportelli provinciali deve essere presentata dal legale rappresentante dell'associazione regionale, iscritta al suddetto registro. Le domande presentate dal responsabile dell'associazione nazionale, dai responsabili provinciali o da altri soggetti operanti all'interno dell'associazione medesima, diversi dal legale rappresentante, sono irricevibili. L'irricevibilità della domanda di contributo è comunicata, per iscritto, dalla struttura regionale competente.
2. La domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente sull'apposita modulistica regionale. La stessa deve essere presentata a mano o spedita tramite lettera raccomandata, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Regione Marche – P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche Giovanili e Sport – via Tiziano n. 44 – Ancona. Per le domande trasmesse dalle Associazioni per posta raccomandata fa fede la data dell'ufficio postale mentre per quelle presentate a mano viene preso in considerazione il protocollo o il timbro di arrivo della P.F. ricevente. Le domande spedite o presentate oltre il 31 dicembre di ogni anno, termine perentorio, sono inaccoglibili. Della inaccoglibilità della domanda di contributo viene data comunicazione scritta all'associazione richiedente.
3. La domanda di contributo incompleta può essere integrata da parte dell'associazione istante entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione della struttura regionale competente. Qualora l'associazione non provveda ad integrare l'istanza oppure l'integrazione sia trasmessa oltre il termine stabilito, la domanda non sarà ammessa a contributo. Della non ammissione della domanda di contributo viene data comunicazione scritta all'associazione richiedente.
4. La modulistica regionale è predisposta dalla struttura regionale competente ed è approvata con decreto dirigenziale.
5. Per la funzionalità e l'organizzazione delle Associazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della L.R. 14/09, sono destinate risorse pari al 30% di quelle disponibili sul relativo capitolo del bilancio regionale.

**Art. 2**

**Modalità per la concessione dei contributi per la sede regionale**

1. Ad ogni associazione dei consumatori, iscritta al registro di cui all'art. 4 della L.R. n. 14/09, che presenta domanda di contributo per la funzionalità ed organizzazione della sede regionale, in



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

conformità a quanto disposto dal precedente articolo 1, può essere concesso un contributo in base allo stanziamento di bilancio.

2. La sede regionale garantisce l'apertura al pubblico per almeno 4 giorni la settimana, con orario non inferiore alle 4 ore giornaliere.
3. Il dirigente della struttura regionale competente, sulla base della domanda ricevuta, nonché delle risorse disponibili, stabilisce la quota di contributo per la funzionalità e l'organizzazione di ciascuna sede regionale, che in ogni caso non è inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 5.000,00.
4. La Giunta regionale con proprio provvedimento, in base allo stanziamento annuale di bilancio, nonché alla previsione di attività delle associazioni stesse, può prevedere di implementare la quota di contributo di cui al comma precedente.

**Art. 3**

**Modalità per la concessione dei contributi per la sede/sportello provinciale**

1. Ad ogni associazione dei consumatori iscritta al registro di cui all'art. 4 della L.R. 14/09 che, in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 1, presenta domanda di contributo per la funzionalità ed organizzazione delle sedi/sportelli provinciali può essere concesso un contributo in base allo stanziamento di bilancio.
2. La sede/sportello provinciale garantisce, l'apertura al pubblico per almeno 4 giorni alla settimana, con un orario non inferiore a tre ore giornaliere.
3. Il dirigente della struttura regionale competente stabilisce la quota di contributo per la funzionalità e l'organizzazione delle sedi/sportelli provinciali, che in ogni caso non è inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 5.000,00.
4. La Giunta regionale con proprio provvedimento, in base allo stanziamento annuale di bilancio, nonché alla previsione di attività delle associazioni stesse, può prevedere di implementare la quota di contributo di cui al comma precedente.
5. Ciascuna sede/sportello provinciale è coordinata da un responsabile nominato dall'associazione. La sede provinciale può essere integrata con ulteriori sedi operative, denominate punti di assistenza, dislocate in altri Comuni nell'ambito del territorio della stessa provincia. Il punto di assistenza garantisce, l'apertura al pubblico di almeno 1 giorno alla settimana con un orario non inferiore alle ore 2,30 giornaliere.
6. Per la concessione di contributi per la funzionalità ed organizzazione delle sedi/sportelli provinciali la struttura regionale competente, al termine dell'istruttoria, redige una graduatoria di merito, relativamente a ciascuna sede/sportello provinciale.
7. Sulla base della graduatoria di merito, è garantito, ad ogni Associazione dei consumatori istante, il contributo per la funzionalità e l'organizzazione di almeno una sede/sportello provinciale, purché questa raggiunga la **soglia minima pari a punti 8**. Ulteriori Sedi/sportelli provinciali saranno finanziati sulla base della citata graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
8. Ad ogni associazione può essere concesso un contributo per un massimo di 5 sedi/sportelli compresa la sede regionale.
9. La graduatoria di merito è predisposta, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

punteggi:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
a)	Per ogni <b>Sede/Sportello provinciale</b> dislocata nella <u>quarta e quinta provincia</u> (oltre che nelle tre province previste per l'iscrizione al registro regionale)	Punti 3
b)	Per ogni <u>giornata di apertura in più</u> della <b>Sede/Sportello provinciale</b> rispetto a quanto previsto al precedente art. 3, comma 2	Punti 1
c)	Per ogni <u>ora di apertura in più</u> della <b>Sede/Sportello provinciale</b> , rispetto a quanto previsto al precedente art. 3, comma 2	Punti 0,2
d)	Per ogni <b>punto di assistenza</b> della sede/sportello provinciale, di cui al precedente art. 3, comma 5 (max 5 punti)	Punti 0,5
e)	Per ogni <u>giornata di apertura in più</u> del <b>punto di assistenza</b> della <b>Sede/Sportello provinciale</b> , rispetto a quanto previsto al precedente art. 3, comma 5	Punti 1
f)	Per ogni <u>ora di apertura in più</u> del <b>punto di assistenza</b> della <b>Sede/Sportello provinciale</b> rispetto a quanto previsto al precedente art. 3, comma 5	Punti 0,2
g)	Per ogni <b>punto di assistenza</b> <u>ubicato in zone montane, rurali o svantaggiate</u> con apertura almeno di 1 giornata settimanale per minimo 2,30 ore settimanali	Punti 1
h)	Per la presenza in ogni <b>Sede/Sportello provinciale</b> , per almeno 2 volte la settimana, <u>dell'assistenza legale, comprovata, gratuita</u> , di professionisti o di esperti delle Associazioni	Punti 0,5
i)	Per ogni addetto presso le <b>Sedi/Sportelli provinciali</b> e presso i <b>punti di assistenza</b> , in qualità di <u>personale dipendente o con contratto di collaborazione</u>	Punti 1
l)	Per ogni addetto presso le <b>Sedi/Sportelli provinciali</b> e presso i <b>punti di assistenza</b> , in qualità di <u>personale stagista, personale volontario</u> per almeno tre mesi nell'anno	Punti 0,5
m)	Per ogni <b>Sede/Sportello provinciale</b> e per ogni <b>punto di assistenza</b> in cui viene offerta la gestione gratuita, comprovata, delle pratiche di prima assistenza	Punti 0,5
n)	<u>Attivazione e continuità di una delle seguenti iniziative</u> : corsi di formazione che prevedano la promozione dell'educazione al consumo consapevole, convegni, seminari, campagne informative e simili	Punti 2
o)	<u>Corsi gratuiti sul consumerismo</u>	Punti 2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

p)	<u>Personale femminile o giovani sotto i 35 anni, collaboratore o dipendente</u>	<b>Punti 3</b>
----	--	----------------

In caso di parità di punteggio il contributo è assegnato tenendo conto dei seguenti ulteriori criteri prioritari:

- 1) Numero globale del personale impiegato presso tutte le sedi e punti di assistenza in ambito regionale;  
a parità
- 2) numero personale femminile impiegato presso tutte le sedi e punti di assistenza in ambito regionale;  
a parità
- 3) numero sedi provinciali;  
a parità
- 4) maggior numero di punti di assistenza di ogni singola sede/sportello provinciale.

**Art. 4**  
**Voci di spesa**

Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:

1. **PERSONALE** – include tutte le spese di personale dipendente o ad esso assimilato nelle forme previste dalla legge, escluse le prestazioni professionali. Le retribuzioni del personale non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria né essere al di sotto del minimo sindacale; non verrà preso in considerazione il personale distaccato da altri enti senza oneri per l'associazione.
2. **CONSULENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI** – le consulenze sono prestazioni professionali che possono essere effettuate da imprese o persone fisiche, la cui professionalità deve essere comprovata dai curricula e l'incarico deve risultare da un contratto o da una lettera di incarico. Le consulenze possono essere prestate anche da enti pubblici (università, scuole, ecc.). I servizi di assistenza e manutenzione a software e hardware (apparecchiature e attrezzature) e quelli relativi alla contabilità, rientrano nella voce "prestazioni di servizi".
3. **ACQUISTO APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE E PRODOTTI** – comprende l'acquisto di materiale durevole nuovo, compresi gli arredi, che può essere effettuato anche attraverso la locazione finanziaria, nonché acquisto di prodotti specifici da utilizzare presso le sedi delle Associazioni (*sono escluse le manutenzioni che vanno imputate alle prestazioni di servizio e il materiale di consumo quali: carta, toner, ecc., da imputare nell'apposita voce "Spese generali"*).
4. **COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ** – comprende le spese di progettazione (professionali) e realizzazione (tipografia, distribuzione, mezzi di informazione, giornalisti, siti internet, servizi e prodotti necessari per realizzare eventi: stand, materiale espositivo, ecc.). Le spese di catering e ristorazione rientrano nelle **spese di comunicazione** se legate a riunioni programmate o eventi. Per "**pubblicità**" si intende la promozione dell'associazione in quanto tale (acquisto di spazi pubblicitari, realizzazione di gadget, volantini, spot, ecc.). La promozione di eventi o attività è compresa nelle spese di





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

"comunicazione".

5. **AFFITTI E UTENZE** – comprende le spese di affitto delle sedi regionali, delle sedi/sportelli provinciali, dei punti di assistenza e tutte le utenze degli stessi. Sono riconosciute le spese relative al collegamento internet delle sedi regionali, delle sedi/sportelli provinciali, dei punti di assistenza mentre eventuali spese di telefonia mobile sono considerate alla voce "Spese generali".
6. **RIMBORSI SPESE VIAGGIO/SOGGIORNO IN CASO DI TRASFERTA** – premesso che per trasferta si intende la prestazione dell'attività lavorativa in località diversa dalla sede ordinaria di servizio, sono riconosciuti i rimborsi per le seguenti tipologie di spese documentate:
- a) per uso **auto propria** è riconosciuto, per le spese correnti per il mezzo, il rimborso chilometrico fino ad un 1/5 del costo della benzina per ogni km. percorso. Il costo della benzina considerato è quello praticato dalla compagnia Agip e rilevato al primo giorno di ogni mese. E' riconosciuto il rimborso delle spese per l'autostrada ed il parcheggio, se tali spese sono legate a riunioni programmate o eventi;
  - b) per i viaggi in **treno, autolinee o nave** viene riconosciuto il costo del biglietto di seconda classe;
  - c) per spostamenti all'interno della località di trasferta è riconosciuto, in via eccezionale, l'utilizzo del **taxi** per non più di due volte in un giorno e con un limite di spesa giornaliero complessivo pari ad euro 40,00;
  - d) per l'**aereo** è riconosciuto il biglietto in classe economica;
  - e) in caso di **trasferta** di durata pari o superiore alle 8 ore, viene riconosciuto il rimborso di un pasto nel limite massimo di € 22,00. Per trasferta di durata uguale o superiore alle 12 ore, viene riconosciuto il rimborso di due pasti, per un totale massimo di € 44,00. Le spese debbono essere comprovate da documenti fiscali separati (fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale parlante). Ai fini del rimborso, i pasti non possono essere consumati nella località di partenza e di rientro;
  - f) per il pernottamento viene riconosciuto il rimborso massimo in albergo 3 stelle.

Le spese per i rimborsi viaggio/soggiorno in caso di trasferta non possono superare il 20% del contributo concesso.

7. **SPESE GENERALI** – comprende spese per: carta, toner, cancelleria e materiale di consumo, polizza fideiussoria ( stipulata ai fini della liquidazione del relativo anticipo del contributo spettante), spese postali, spese per telefonia mobile ed altre spese connesse all'attività delle sedi. Le spese generali non possono superare il 15% del contributo concesso e sono ammesse anche spese forfetarie non documentabili ma dichiarate dal legale rappresentante della stessa Associazione.

I documenti di rendicontazione delle spese elencate nei precedenti punti, devono essere individuali, se cumulativi, spetta il rimborso pro quota della spesa. Tutte le spese, eccetto le spese forfetarie di cui al precedente punto 7, devono essere documentate da fattura/ricevuta fiscale/scontrino fiscale parlante, biglietto ed ogni altro documento idoneo a comprovare la spesa. Le suddette spese devono essere dichiarate su apposita modulistica regionale e la struttura regionale competente si riserva la valutazione e l'ammissione di ogni singola voce di spesa.

**Art. 5**  
**Modalità di liquidazione dei contributi**

La struttura regionale competente provvede alla liquidazione dei contributi alle Associazioni dei Consumatori come di seguito riportato.

- liquidazione del 70% del contributo concesso, a seguito della presentazione, da parte delle Associazioni dei consumatori beneficiarie, di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

assicurativa, a favore della Regione Marche, a garanzia dell'anticipo da erogare. La fideiussione deve essere sottoscritta per un importo pari all'anticipo da liquidare e lo svincolo della stessa, da parte della Regione Marche, avverrà in seguito all'approvazione della relativa rendicontazione finale.

- liquidazione del 30% del contributo concesso, a saldo, a seguito della presentazione della rendicontazione di tutte le spese sostenute e quietanzate, rispettivamente alle sedi regionali e sportelli provinciali per i quali il contributo è stato riconosciuto, nonché della documentazione richiesta, ai sensi del successivo art. 6.

**Art. 6**  
**Rendicontazione**

1. I contributi assegnati alle Associazioni per la funzionalità e l'organizzazione devono essere rendicontati alla struttura regionale competente entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui il contributo fa riferimento. La rendicontazione delle spese sostenute non deve essere inferiore all'80% del contributo concesso, pena la revoca del contributo ai sensi del successivo art. 9. Prima di procedere alla revoca, la struttura regionale competente richiede eventuali integrazioni al rendiconto.
2. Entro trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine le associazioni dei consumatori possono chiedere una proroga non superiore a 30 giorni per ultimare l'attività di rendicontazione. La richiesta di proroga inviata dopo la scadenza del termine previsto è irricevibile. Della irricevibilità della domanda di proroga viene data comunicazione scritta all'associazione richiedente.
3. Decorso i termini di presentazione del rendiconto di cui ai commi 1 e 2 senza che l'associazione abbia provveduto a presentare la relativa rendicontazione, corredata della documentazione richiesta, la struttura regionale competente provvederà ad inviare un sollecito determinando il termine ultimo di presentazione del rendiconto che non potrà superare il termine perentorio di 15 giorni. Decorso tale termine perentorio se l'associazione dei consumatori non ottempera a quanto richiesto si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 9.
4. Le Associazioni dei consumatori assegnatarie del contributo devono presentare, nei termini previsti, alla competente struttura regionale, il rendiconto della gestione e delle spese sostenute, ripartite per ciascuna voce, per ogni sede regionale e sede/sportello provinciale finanziato. Tale rendiconto deve essere presentato utilizzando l'apposita modulistica regionale e dovrà essere composto dalla seguente documentazione:
  - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, in cui si attesta:
    - l'elenco della documentazione amministrativa-contabile e del consuntivo delle spese sostenute e quietanzate;
    - che i fatti ed i dati esposti nella relazione e nel rendiconto ed eventuali allegati al progetto sono autentici ed esatti;
    - che le operazioni cui le spese si riferiscono si sono svolte alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione e dal decreto di ammissione e concessione del contributo;
    - che la documentazione delle spese presentate a supporto della rendicontazione è, ai fini fiscali e tributari, regolare e le relative liquidazioni sono avvenute nei termini di legge. La responsabilità fiscale e tributaria sulla regolarità di tutta la documentazione è imputabile, in quanto sostituito d'imposta, all'organismo gestore;
    - l'indicazione della sede in cui sono depositati gli originali dei documenti e degli elementi di riscontro.
  - b) Relazione in cui vengono descritte le attività svolte, i dati conseguiti ed i risultati prodotti su scala regionale e provinciale;
  - c) Prospetti relativi ai rimborsi spese per viaggio/soggiorno in caso di trasferta



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. Sono ammesse a rendicontazione anche le spese sostenute per i punti di assistenza della sede/sportello provinciale per la quale il contributo è riconosciuto.
6. Qualora la sede regionale e le sedi/sportelli provinciali ammessi a contributo siano cofinanziati da altri soggetti pubblici dovrà essere contabilizzata solo la quota parte delle spese sostenute a carico del contributo regionale.
7. Tutti i documenti di spesa devono essere debitamente quietanzati in originale nelle forme di legge e contenere inoltre la seguente dicitura "il presente titolo di spesa ha usufruito del contributo regionale per la funzionalità e l'organizzazione – anno di riferimento .....
8. Le Associazioni dei consumatori, beneficiarie del contributo, sono tenute a conservare, per la durata di anni cinque, i documenti amministrativi-contabili.
9. In via prioritaria lo strumento di pagamento dovrà essere quello del bonifico bancario. Lo strumento di pagamento utilizzato dovrà essere, comunque, idoneo a garantire la tracciabilità del pagamento effettuato. In via straordinaria, è ammesso il pagamento in contanti per spese di importo non superiore ad € 30,00, purchè comprovato dai relativi titoli di spesa debitamente quietanzati.

**Art. 7**

**Verifiche relative alle sedi regionali e alle sedi/sportelli provinciali**

1. La struttura regionale competente effettua verifiche: sulla documentazione e sugli elementi dichiarati e presentati dalle Associazioni dei consumatori; sull'attività; sul rendiconto. Tali verifiche possono essere effettuate anche presso le sedi delle stesse associazioni anche al fine di riscontrare l'effettiva apertura delle sedi/sportelli, le attività svolte, nonché il possesso ed il rispetto di ogni altro elemento dichiarato e previsto dalla disciplina regionale. Gli esiti del controllo dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dagli incaricati appartenenti alla struttura suddetta. La struttura regionale può richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni rispetto alle dichiarazioni ed alla documentazione presentate dalle Associazioni beneficiarie.
2. Qualora, a seguito delle suddette verifiche, vengano riscontrate irregolarità, la struttura regionale competente provvede a comunicarle formalmente all'Associazione dei consumatori che è tenuta a sanarle nei termini indicati e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dandone la relativa informazione.
3. Eventuali variazioni connesse alle attività delle sedi/sportelli (trasferimento in altro locale, nuovo personale impiegato, dimissioni di personale, apertura giornaliera, orari di apertura, ecc.) devono essere comunicate alla struttura regionale competente entro 30 giorni dalla data in cui le stesse si verificano.
4. Nel caso in cui le irregolarità permangano, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 9.

**Art. 8**

**Non ammissione ai contributi**

1. Le istanze delle associazioni non sono ritenute ammissibili nei seguenti casi:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'associazione dei consumatori regionale, iscritta al registro regionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 1;
  - b) presentazione della domanda nel mancato rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel precedente art. 1, comma 2;
  - c) mancata integrazione della domanda incompleta in violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3;
2. Inoltre, non sono ammesse a contributo le Associazioni dei consumatori nei seguenti casi:
- a) mancata presentazione dell'ultimo rendiconto, relativo al contributo concesso l'anno precedente per la funzionalità e l'organizzazione delle associazioni dei consumatori e utenti;
  - b) mancato riscontro, durante le verifiche effettuate dalla struttura regionale competente, ai sensi del precedente art. 7, degli elementi dichiarati ai fini della valutazione, ed in caso di permanenza delle irregolarità riscontrate;
  - c) revoca del contributo concesso l'anno precedente per la funzionalità e l'organizzazione delle associazioni dei consumatori e utenti;
  - d) sospensione dal registro regionale, di cui all'art. 4 della L.R. n. 14/09.

**Art. 9  
Revoca**

1. I contributi concessi sono revocati e le eventuali somme liquidate sono recuperate con la maggiorazione degli interessi legali, nei seguenti casi:
  - a) mancata apertura ed operatività della sede regionale o sede/sportello provinciale, nonché apertura inferiore ai tempi stabiliti nei precedenti artt. 2 e 3;
  - b) destinazione del contributo per il conseguimento di finalità diverse da quelle stabilite dall'art. 7, comma 1, lett. a), della L.R. n. 14/09;
  - c) mancata presentazione del rendiconto delle spese sostenute o della relazione riferita alle attività svolte, relativamente alla sede regionale o alla sede/sportello provinciale, entro il termine ultimo previsto dal precedente art. 6, o nel caso di mancato rispetto delle modalità richieste;
  - d) presentazione di un rendiconto delle spese sostenute inferiore all'80% del contributo concesso;
  - e) irregolarità gravi nella gestione dell'attività, della spesa e dei pagamenti;
  - f) permanenza delle irregolarità riscontrate a seguito delle verifiche di cui al precedente art. 7.
2. La revoca del contributo è disposta dalla struttura regionale competente previa comunicazione al responsabile dell'associazione che, nei termini indicati nella stessa comunicazione, può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. L'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è riportato nella motivazione del provvedimento finale.

**Art. 10  
Sospensione ed Esclusione dal registro regionale**

1. Sono sospesi per un anno dal registro regionale le associazioni che hanno subito la revoca del contributo.
2. Sono esclusi dal registro regionale per 5 anni le Associazioni sospese dal registro regionale per due volte in un quinquennio anche se non in modo continuativo.